

Mineconomia e funzione pubblica interpretano il dpcm 15/2/2006 in modo favorevole per gli enti Comuni, assunzioni in base ai costi Non contano le cessazioni, ma le disponibilità finanziarie

DI LUIGI OLIVERI

Possibile effettuare assunzioni e progressioni verticali in base alle disponibilità finanziarie derivanti dalle cessazioni e non in relazione al numero dei dipendenti cessati.

Il dipartimento della funzione pubblica e il ministero dell'economia e delle finanze allargano le maglie per il reclutamento di nuovo personale presso i comuni.

Il ministero guidato da Luigi Nicolais con nota n. 20276/06/1.2.3 del 22 maggio 2006 e quello di via XX Settembre con nota n. 0076037 del 29 maggio 2006 forniscono un'interpretazione evolutiva delle disposizioni contenute nel dpcm 15 febbraio 2006, cosiddetto sblocca assunzioni, chiarendo che i comuni possono assumere ed effettuare le progressioni verticali utilizzando come base il costo delle cessazioni. È il frutto dell'azione di convincimento che l'Anci ha intrapreso nei mesi scorsi, allo scopo di dare una lettura del blocco delle assunzioni meno punitiva.

Si tratta di un'apertura espressamente importante per i comuni. Infatti, il criterio contenuto nel dpcm prevede la possibilità di effettuare assunzioni o progressioni verticali nel limite del 25% del numero dei dipendenti cessati nel triennio 2004-2006.

Il che significa che se siano cessati 4 dipendenti, un ente potrebbe procedere solo ad un'assunzione, senza poter effettuare alcuna progressione verticale, perché altrimenti vi sarebbe una riserva interna pari al 100%, in violazione del principio della prevalenza dell'accesso dall'esterno.

Col criterio del computo della spesa, invece, il 25% si può calcolare sul costo del personale cessato. Restando all'ipotesi di 4 cessazioni, se esse coinvolgono dipendenti di elevata categoria professionale, con costi conseguentemente elevati, è possibile che il 25% del costo consenta di coprire non solo un'assunzione, ma probabilmente più di un'assunzione e più di una progressione verticale.

Il che permette ai comuni, allora, di effettuare un numero di reclutamenti maggiore di quello astrattamente previsto dal dpcm.

L'interpretazione ministeriale deve necessariamente coinvolgere anche i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in particolare con la fascia di popolazione compresa tra i 2.000 e i 5.000 abitanti, per i quali il dpcm 15.2.2006 prevede possibilità di assunzioni superiori al 25% delle cessazioni stabilito, invece, per i comuni con oltre 5.000 abitan-

La nota di via XX Settembre

ItaliaOggi pubblica la nota del 29 maggio 2006 del ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, relativa al parere del Consiglio di stato n. prot. 3556/2005 del 16/1/2005 in materia di progressioni verticali ai sensi del dpcm 15/2/2006 emanato in attuazione della legge n. 311/2004

Si fa riferimento alla nota n. Dfp/20276/06/1.2.3 del 22/05/2006 con la quale codesto dipartimento della funzione pubblica, nel richiamare il parere del Consiglio di stato in oggetto indicato, esprime la propria valutazione in merito all'impatto dello stesso con riferimento a quanto disposto dal decreto, anch'esso indicato in oggetto, recante la disciplina delle assunzioni a tempo per gli enti locali.

In particolare, si ritiene che le progressioni verticali possano essere realizzate nel limite della spesa massima complessiva per

le assunzioni che ogni ente, secondo la dimensione demografica e in relazione alle cessazioni di personale verificatesi nel triennio 2004/2006, può effettuare secondo i criteri previsti dal richiamato dpcm, fermo restando la disciplina che regola le modalità concorsuali di accesso al pubblico impiego e nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni e delle dotazioni organiche vigenti. In relazione a tale interpretazione, lo scrivente concorda con quanto espresso da codesto dipartimento della funzione pubblica.

ti.

Per i comuni con popolazione al di sotto dei 2.000 abitanti, invece, non si pongono problemi, visto che è consentita una copertura del 100% del turnover.

Non beneficiano dell'inter-

pretazione ministeriale regioni e province, nei confronti delle quali i dpcm avevano già impostato le possibilità di assunzione in base ad un criterio finanziario e non necessariamente connesso alle "teste" dei dipendenti cessati.

Certo è, comunque, che se prima regioni e province avevano ricevuto un trattamento privilegiato, la nuova interpretazione si dimostra più vantaggiosa per i comuni.

Ovviamente, costituisce comunque un limite alle assun-

zioni, a prescindere dall'apertura ministeriale, il rispetto della programmazione triennale e delle dotazioni organiche, le quali sono un vincolo che sta a monte di qualsiasi limitazione ad assunzioni previsto dalle leggi. (riproduzione riservata)

DECRETO IN G.U.

Lsu, è il 23/6 il termine per le istanze

DI GIOVANNI GALLI

Scade il 23 giugno il termine entro il quale i comuni, interessati a siglare con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili, dovranno farne domanda al dicastero guidato da Cesare Damiano. Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio scorso è stato pubblicato il decreto 9 maggio 2006 del ministero del lavoro e delle politiche sociali che regola le condizioni e adempimenti per l'ammissione dei comuni ai contributi di cui all'articolo 1, comma 430 terzo capoverso, della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006). In base tale disposizione, infatti, il ministero è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite complessivo di un milione di euro per l'esercizio 2006, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti. I comuni con i requisiti richiesti dovranno inoltrare la domanda al seguente indirizzo: ministero del lavoro e delle politiche sociali - direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, divisione III entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*. Di qui il termine del 23 giugno 2006. (riproduzione riservata)